



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 31 del 20 Aprile 2012

COMUNITA' MONTANA MONTAGNA
SANGRO VASTESE - QUADRI (CH)

STATUTO (Approvato con Delibera Consiliare n. 13 del 30 Marzo 2012)

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

COMUNITA' MONTANA MONTAGNA SANGRO VASTESE *QUADRI (CH)*

STATUTO

(Approvato con Delibera Consiliare n. 13 del 30 Marzo 2012)

INDICE

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1	Costituzione – Denominazione	Pag. 6
Art. 2	Gonfalone – Stemma – Santo Patrono	Pag. 6
Art. 3	Finalità – Ruolo – Funzioni	Pag. 6

TITOLO II **COMPITI DI PROGRAMMAZIONE**

Art. 4	Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico – Programma operativo annuale	Pag. 8
Art. 5	Servizi sociali – Piani di Zona	Pag. 9
Art. 6	Regolamenti	Pag. 9
Art. 7	Organismi di Mediazione e Servizio di Tutela Sociale	Pag. 10

TITOLO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 8	Rapporti di cooperazione	Pag. 10
Art. 9	Consultazione – Informazione	Pag. 10
Art. 10	Albo Pretorio	Pag. 10

TITOLO IV **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

Art. 11	Organi Statutari	Pag. 10
Art. 12	Il Consiglio Comunitario	Pag. 10
Art. 13	Consiglio Comunitario - Durata – Permanenza in carica dei Consiglieri	Pag. 10
Art. 14	Consiglio Comunitario - Cause di scioglimento	Pag. 12
Art. 15	Consiglio Comunitario – Competenze	Pag. 12
Art. 16	La Giunta Esecutiva	Pag. 13
Art. 17	Elezione della Giunta Esecutiva	Pag. 13
Art. 18	Giunta Esecutiva – Competenze	Pag. 14

Art. 19	Il Presidente	Pag. 15
Art. 20	Il Vice Presidente	Pag. 15
Art. 21	Il Presidente del Consiglio	Pag. 15
Art. 22	Indennità e rimborso spese	Pag. 16
Art. 23	Giunta Esecutiva – Sfiducia costruttiva	Pag. 16
Art. 24	Commissioni Consiliari	Pag. 16
Art. 25	Gruppi Consiliari	Pag. 16
Art. 26	Consulta dei Sindaci	Pag. 17
Art. 27	Consiglio Comunitario – Riunioni ordinarie.....	Pag. 17
Art. 28	Consiglio Comunitario – Riunioni straordinarie	Pag. 17
Art. 29	Consiglio Comunitario – Convocazioni	Pag. 17
Art. 30	Consiglio Comunitario – Adunanze	Pag. 17
Art. 31	Consiglio Comunitario – Deposito delle proposte di deliberazione	Pag. 18
Art. 32	Consiglio Comunitario e Commissioni Consiliari – Sedute pubbliche e segrete	Pag. 18
Art. 33	Consiglio Comunitario – Deliberazioni	Pag. 18
Art. 34	Astensioni	Pag. 18
Art. 35	Processi verbali delle deliberazioni	Pag. 18
Art. 36	Controllo sugli atti	Pag. 19

TITOLO V ORDINAMENTO DEL LAVORO

Art. 37	Indirizzo politico-amministrativo	Pag. 19
Art. 38	Disciplina normativa	Pag. 19
Art. 39	Organizzazione degli uffici e del personale	Pag. 20
Art. 40	Stato giuridico e trattamento economico del personale	Pag. 20
Art. 41	Gestione servizi associati o in convenzione	Pag. 20
Art. 42	Segretario	Pag. 20
Art. 43	Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale	Pag. 20
Art. 44	Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato	Pag. 21
Art. 45	Rapporti di collaborazione istituzionale	Pag. 21

TITOLO VI SERVIZI

Art. 46	Servizi in forma associata	Pag. 21
Art. 47	Servizi pubblici locali	Pag. 21
Art. 48	Gestione servizi - Modalità	Pag. 21
Art. 49	Gestione servizi – Rapporti contrattuali	Pag. 21

TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50	Ordinamento finanziario e contabile	Pag. 22
Art. 51	Revisione contabile	Pag. 22

Art. 52	Tesoreria	Pag. 22
---------	-----------------	---------

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 53	Statuto – Approvazione	Pag. 22
Art. 54	Statuto – Pubblicazione	Pag. 23
Art. 55	Statuto – Entrata in vigore	Pag. 23
Art. 56	Statuto – Revisione	Pag. 23
Art. 57	Norma finale di rinvio	Pag. 23

COMUNITA' MONTANA
MONTAGNA SANGRO VASTESE
QUADRI (CH)

STATUTO

(Approvato con Delibera Consiliare
n. 13 del 30 Marzo 2012)

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Costituzione - Denominazione – Sede

1. E' costituita la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese tra i Comuni di: Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinaveti, Roio del Sangro, Rosello, Schiavi d'Abruzzo e Torrebruna. (Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 44/2 del 29/06/2010 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 95 del 02/08/2010).
2. La Comunità Montana "Montagna Sangro Vastese" è "Unione di Comuni montani e parzialmente montani", ai sensi dell'art.27, comma 1, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed art. 2, comma 1, della Legge Regionale 27/06/2008 n. 10.
3. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è Ente Locale costituito per la valorizzazione delle zone montane nonché per l'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite e per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
4. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è dotata di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto. Ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ha la sede in Quadri e una sub sede in Torrebruna presso le rispettive sedi delle

ex Comunità Montane Medio Sangro e Alto Vastese.

6. Gli Organi della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese si riuniscono nella sede dell'Ente, ma possono essere convocati e riuniti nella sub-sede, nei Comuni membri o in luoghi diversi, anche al di fuori dell'ambito di competenza, allo scopo di assicurare la presenza dell'Ente in tutto il territorio.

Art. 2

Gonfalone – Stemma – Santo Patrono

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ha un proprio stemma, gonfalone e sigillo recante il suo stemma.
2. Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana Montagna Sangro Vastese" e con lo stemma dell'Ente.
3. Il gonfalone è esibito nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche.
4. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.
5. La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo se cade in una giornata lavorativa; la stessa è riferita al Comune ove il personale dipendente presta servizio, sede - sub sede - sede di Ente di Ambito Territoriale Sociale dell'Ente.

Art. 3

Finalità - Ruolo – Funzioni

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese:
 - a. promuove e partecipa a politiche di sviluppo e di programmazione per la valorizzazione delle zone montane;
 - b. promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati;
 - c. promuove e predispone in favore delle

popolazioni residenti gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nell'ambito di una economia montana integrata;

- d. partecipa all'assetto istituzionale e di governance della montagna e delle aree montane;
 - e. svolge le funzioni ed i servizi in forma associata ad essa attribuiti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
2. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, in particolare:
- a. programma e gestisce gli interventi speciali e ordinari per la montagna stabiliti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;
 - b. programma e gestisce gli interventi per la valorizzazione delle zone montane conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni;
 - c. può promuovere, partecipare o gestire "l'esercizio associato di funzioni e servizi" propri, dei Comuni qualora delegati o a questi conferiti dallo Stato, della Regione o della Provincia (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, L.R. 27/06/2008 n. 10, art. 28 e Legge n. 148/2011, art. 16);
 - d. può stipulare per "l'esercizio associato di funzioni e servizi" con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con altre Comunità Montane o Unioni di Comuni e con altri soggetti pubblici e privati apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le norme di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e leggi specifiche di riferimento;
 - e. può promuovere accordi di programma,

ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- f. può costituire per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui all' art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000;
- g. può costituire e partecipare a società consortile miste di capitali e altri tipi di società previste nel codice civile (posizione sia maggioritaria che minoritaria);
- h. promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, ecc., anche con altre realtà istituzionali regionali e nazionali, previa superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di favorire l'interscambio di conoscenze e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani;
- i. tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
- j. promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all' incremento dell' occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- k. promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse e al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:
 1. esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
 2. realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedot-

tistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;

3. sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;
 4. tutela e valorizzazione dell'ambiente montano;
 5. assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- l. favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei compiti istituzionali della Comunità Montana e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;
 - m. può affidare ad altri enti operanti sul territorio in possesso di capacità e valida struttura organizzativa l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
 - n. promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano di sviluppo socio-economico e del programma operativo annuale e di altri programmi settoriali;
 - o. favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio;
 - p. attiva servizi e sportelli a favore dei cittadini;
 - q. può emettere obbligazioni di scopo garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO II COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico – Programma operativo annuale

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, è soggetto di programmazione generale e settoriale specifica per il territorio.
2. Partecipa alla programmazione della Regione e della Provincia per l'attuazione degli interventi previsti per la montagna e per le aree montane e per gli interventi specifici da finanziare con leggi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione.
3. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese può predisporre ed adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il programma operativo annuale.
4. Il piano di sviluppo è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso è realizzato mediante programmi operativi annuali.
5. Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal D.Lgs.n. 267/ 2000 e s.m.i..
Sono strumenti di programmazione :
 - a. il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
 - b. i programmi operativi annuali;
 - c. i documenti programmatori contabili e finanziari previsti dalla legge.
6. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale ed il programma operativo annuale e tra il bilancio pluriennale ed il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
7. Le indicazioni urbanistiche del piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.
8. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha la stessa durata temporale del programma regionale di sviluppo; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità, purché in armonia con i piani e programmi regionali e provinciali.
9. La Giunta Esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli stru-

menti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.

10. Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.
11. Il piano, deliberato dal Consiglio Comunitario, è affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune membro.
12. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
13. Il Consiglio Comunitario, esaminati i ricorsi e le osservazioni, approva il piano. Il piano dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunitario è trasmesso alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale ed ai Comuni membri.
14. Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento di programmazione entro 60 giorni dal suo ricevimento, trascorso tale termine il piano si intende approvato.
15. Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 30 giorni, la definitiva approvazione del piano dovrà essere adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.
16. Le procedure e gli adempimenti di cui ai precedenti commi si applicano anche per le varianti e per gli aggiornamenti del piano.

Art. 5

Servizi Sociali – Piano di Zona

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese predispone ed attua il "Piano di Zona dei Servizi Sociali" dell'ambito territoriale di riferimento, su disposizione della Regione e/o su delega dei Comuni.
2. La Comunità Montana Montagna Sangro

Vastese svolge la titolarità della funzione amministrativa e la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni membri, dei Comuni non facenti parte della Comunità Montana o dell'ambito territoriale sociale, su disposizione della Regione e/o su delega dei Comuni.

4. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese stipula con i Comuni, per la predisposizione ed attuazione del piano di zona dei servizi sociali, per la titolarità della funzione amministrativa dell'ente gestore del Piano di Zona dei servizi sociali, per la gestione associata dei servizi sociali dell'ambito territoriale sociale, convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa secondo le norme delle leggi di riferimento vigenti nel tempo.
5. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese può stipulare convenzioni, accordi di programma o protocolli d'intesa anche con Comuni non ricompresi nel proprio territorio, con altri enti locali e con l'azienda sanitaria locale, per le finalità, le attività e la gestione dei servizi sociali di cui al presente articolo, secondo le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
6. La sede dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è individuata in Villa Santa Maria presso la sede dell'ex Comunità Montana Valsangro Zona S.

La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese prevede nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi l'Area Sociale e relativi Servizi con il ricorso a personale di particolare specializzazione anche al di fuori della dotazione organica, ove non rinvenibili idonee figure all'interno dell'Ente, in possesso di specifica laurea di secondo livello e qualificazione professionale nella gestione associata dei servizi socio assistenziali.

Art. 6

Regolamenti

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art.7

Organismi di Mediazione e Servizio di Tutela Sociale

1. Al fine di consentire ai cittadini, anche appartenenti a Comuni non ricompresi nella Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, la Conciliazione di una qualsiasi controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, si può istituire un Organismo di Mediazione della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del Decreto Interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si può istituire un servizio di tutela ed assistenza sociale attraverso convenzioni a titolo gratuito, con strutture di Patronato ed Associazioni di promozione e tutela dei diritti dei cittadini, con apertura di appositi sportelli.

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 8

Rapporti di cooperazione

1. Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi dell'Unione Europea.

Art. 9

Consultazione - Informazione

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle parti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più effi-

cace azione di programmazione; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

2. Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinate con appositi regolamenti.

Art. 10

Albo Pretorio

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ha un "albo pretorio on line" per la pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni ed atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO IV**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

Art. 11

Organi Statutari

Gli Organi della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese sono :

- a) il Consiglio Comunitario;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente del Consiglio (se istituito).

Art. 12

Il Consiglio Comunitario

Il Consiglio Comunitario della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, è l'Organo Rappresentativo, composto da 20 rappresentanti.

2. Il Consiglio Comunitario è composto da Sindaci e Consiglieri dei Comuni membri.
3. A ciascun Comune è attribuito un solo rappresentante in seno al Consiglio Comunitario.

Art. 13

Consiglio Comunitario: Durata – Permanenza in carica dei Consiglieri

1. Il Consiglio della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese dura in carica per 5 anni e comunque sino all'insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli Comunali alla tornata elettorale ordinaria.
2. Continuano a far parte del rinnovato Consiglio Comunitario i rappresentanti di quei Comuni che non sono stati interessati dalla consultazione ordinaria.
3. A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio Comunitario provvede, alla convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati.

Nelle medesima seduta il Consiglio provvede altresì alla elezione della Giunta Esecutiva e del Presidente che deve avvenire con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4. A ciascuna tornata elettorale non ordinaria il Consiglio Comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro 15 giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli Comunali rinnovati alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli Comunali eletti nella consultazione. A cura del Sindaco del Comune interessato la deliberazione del proprio rappresentante alla Comunità Montana deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di adozione.
5. In caso di decadenza, di morte, di dimissioni e di cessazione dall'ufficio per altre cause, di un componente del Consiglio Comunitario, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini e secondo le norme di cui ai successivi commi.
6. I nuovi eletti restano in carica sino alla durata in carica del Consiglio Comunale di appartenenza.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana o la mancata accettazione della nomina, la decadenza o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di Consigliere, sono comunicate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale di provenienza ed al Consiglio Comunitario. Le

dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

8. Il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa surroga entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa. Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco e ove la surroga riguardi il medesimo, il Presidente della Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo.
9. A cura del Sindaco del Comune interessato, la deliberazione di surroga di un proprio rappresentante alla Comunità Montana deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di adozione.
10. Il Consiglio Comunitario provvede alla convalida del nuovo consigliere in una seduta da tenersi entro 15 (quindici) giorni dall'acquisizione della deliberazione di nomina.
11. Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o dimissionario, resta in ogni caso in carica sino all'elezione del suo successore, da parte del Consiglio Comunale.
12. In caso di gestione commissariale il Consigliere appartenente al disciolto Consiglio Comunale permane in carica fino alla nomina del successore; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, il Consigliere cessato decade immediatamente dalla carica ricoperta in seno al Consiglio Comunitario.
13. I Consiglieri conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità Montana ove, a seguito di tornata elettorale non ordinaria nei rispettivi Comuni di appartenenza, continuino a rappresentare il proprio Comune.
14. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunitario senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunitario, previa contestazione da parte del Presidente della Comunità Montana, da comunicare all'interessato, con raccomandata a.r., entro 10 giorni dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione

consiliare di dichiarazione della decadenza è comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali altre norme sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

15. I casi di ineleggibilità e/o incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. per i Consiglieri degli Enti Locali.
16. I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in possesso, utile al loro mandato. Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge.
17. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio Comunitario. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le norme stabilite nel regolamento di consiglio.

Art. 14

Consiglio Comunitario - Cause di scioglimento

1. Le cause di scioglimento del Consiglio Comunitario sono:
 - a) la rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente della Giunta Esecutiva;
 - b) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunitari nominati dai Consigli Comunali;
 - c) la mancata approvazione del bilancio di previsione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio Comunitario e nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con decreto medesimo.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con

modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell'art. 1 del D.L. 22/2/ 2002, n. 13 convertito in legge dall'art. 1 della L. 24/4/2002, n. 75, spettando comunque al Presidente della Giunta Regionale di provvedere.

4. In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, provvedono entro 20 giorni dallo scioglimento ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.

Art. 15

Consiglio Comunitario – Competenze

1. Il Consiglio Comunitario è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese.
2. Il Consiglio Comunitario ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
 - b. statuto della Comunità Montana e di altre attività statutarie;
 - c. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali, rendiconto di gestione, piano pluriennale di sviluppo socio-economico, programma operativo annuale, piano di zona dei servizi sociali;
 - d. dotazione organica e relative variazioni (direttive);
 - e. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f. assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti,

- sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza;
- i. assunzione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - j. spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle riguardanti le locazioni di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k. acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunitario o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Esecutiva, del segretario, del dirigente o di altri funzionari;
 - l. definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese presso enti, aziende ed istituzioni;
 - m. convenzioni tra Comunità Montana Montagna Sangro Vastese con Regione, Provincia, Comuni membri e Comuni non membri, altre Comunità Montane, altri enti locali, altri soggetti enti pubblici e privati, per costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività, interventi, funzioni e servizi, per la gestione associata di funzioni e servizi;
 - n. istituzione di Commissioni Consiliari;
 - o. elezione del Revisore dei Conti;
 - p. nomina del Tesoriere e affidamento del servizio di tesoriera,
 - q. deliberazione dell'eventuale esercizio finanziario provvisorio;
 - r. ogni altro atto attribuito dalle leggi vigenti nel tempo di competenza consiliare;
 - s. ogni altro atto attribuito dalla legge alla competenza consiliare.
3. Le deliberazioni che riguardano gli argomenti di cui al presente articolo non possono es-

sere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunitario nei sessanta giorni successivi e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, a pena di decadenza.

Art. 16

La Giunta Esecutiva

1. La Giunta della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, Organo Esecutivo, è costituita dal Presidente e da n. 2 Assessori, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente.

Art. 17

Elezione della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente e gli altri componenti la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Comunitario nel proprio interno nella stessa seduta di convalida degli eletti.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di componenti la Giunta Esecutiva, tra cui il Vice Presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. I Consiglieri possono essere ricompresi in una sola lista di candidati alla carica di Presidente e di componente la Giunta Esecutiva. Un Consigliere può sottoscrivere un solo documento programmatico.
3. A conclusione del dibattito sui documenti programmatici, gli stessi sono posti a votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio di segreteria della Comunità Montana: raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non è necessario votare gli altri documenti. Essi devono essere depositati, presso la Segreteria della Comunità Montana, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio Comunitario.

Questo termine vale per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

4. Nella lista di cui al comma 2, deve essere anche indicato l'Assessore con funzioni di Vice Presidente, che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, e nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione determinata per legge, svolge le funzioni di Presidente.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso che in tale seduta non si proceda, ovvero non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro 60 giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
6. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio Comunitario è sciolto. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.
7. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza del Presidente decade l'intera Giunta Esecutiva. In tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo entro 60 giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento del Consiglio Comunitario.
8. Il nuovo Presidente e la nuova Giunta Esecutiva sono eletti con le procedure e nei termini previsti nel presente articolo.
9. La convocazione del Consiglio Comunitario per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente uscente.
10. Sino all'elezione dell'Esecutivo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
11. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l'autorità titolare del controllo sugli organi.
12. La surroga di uno o più componenti la Giunta Esecutiva, cessati per qualsiasi causa, deve avvenire nella prima seduta del Consiglio Comunitario successivo alla vacanza, per mezzo di votazione a scrutinio palese, su proposta del Presidente.
13. Le dimissioni sono irrevocabili; non necessi-

tano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunitario la relativa surrogazione.

14. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del successore.
15. Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio Comunitario su proposta motivata del Presidente, comunicata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta.
16. Il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

Art. 18

Giunta Esecutiva – Competenze

1. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunitario e che non rientrino nelle competenze del Presidente, o dei Dirigenti.
2. Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio Comunitario, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.
3. Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio Comunitario, relative alle variazioni di bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, ai sensi e con le norme di cui all'art. 175 punto 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Predispone lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale.
5. Delibera la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.
6. Ha competenza su locazioni immobiliari, locazioni finanziarie, permuta, transazioni, liti attive e passive, rinunce, ecc.
7. Gli Assessori sono preposti su delega del

Presidente ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti dei loro assessorati.

8. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Esecutiva ed individualmente per gli atti emessi nelle materie delegate.
9. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

10. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
12. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
13. Le delibere della Giunta Esecutiva possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
14. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate nell'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese dura in carica per un periodo di cinque anni ed è il "Legale Rappresentante dell'Ente".
2. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunitario e la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunitario, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Egli è tenuto a riunire il Consiglio Comunitario in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Coordina l'attività degli Assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico-amministrativo.
8. Può conferire deleghe agli Assessori.
9. Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.
10. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta Esecutiva..
11. Può revocare le deleghe e gli incarichi affidati agli Assessori o ai Consiglieri.
12. Le deleghe e gli incarichi conferiti, e le loro variazioni, devono essere comunicate al Consiglio Comunitario.
13. Qualora il Consiglio Comunitario non deliberi le nomine di sua competenza, entro il termine di legge o comunque entro 30 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno si richiede al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario per i provvedimenti sostitutivi, su segnalazione del Presidente della Comunità Montana.

Art. 20 Il Vice Presidente

1. E' istituita la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva.
2. La carica di Vice Presidente è attribuita ad un componente della Giunta Esecutiva, da individuarsi nella lista degli Assessori, in sede di elezione della Giunta Esecutiva (Organo Esecutivo).

Art. 21 Il Presidente del Consiglio

Può essere istituita la carica di Presidente del Consiglio.

Egli è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata del Presidente dell'Ente.

Convoca e presiede le sedute del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.

Egli è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente o il Presidente dell'Ente, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti; nel caso in cui non vi provveda in tale termine, da considerarsi perentorio, il Consiglio sarà convocato dal Presidente dell'Ente.

Art. 22

Indennità e rimborso spese

1. Al Presidente e ai componenti la Giunta Esecutiva non spetta alcuna indennità di funzione.
2. Al Presidente e ai componenti la Giunta Esecutiva spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro mandato in misura pari a quello stabilito da apposito regolamento.
3. Ai componenti del Consiglio Comunitario ed ai membri delle Commissioni Consiliari non spetta alcuna indennità di funzione.
4. Ai componenti del Consiglio Comunitario ed ai membri delle Commissioni Consiliari spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato in misura pari a quella stabilita da apposito regolamento.
5. Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge sullo status giuridico - economico delle Comunità Montane (Unioni di Comuni) e degli Amministratori e dei Consiglieri dei Comuni di pari popolazione in zona montana, si applicano al Presidente, ai componenti la Giunta Esecutiva e ai componenti il Consiglio Comunitario della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese.

Art. 23

Giunta Esecutiva – Sfiducia costruttiva

1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano

dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana Montagna Sangro Vastese.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta Esecutiva; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta Esecutiva della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese.
3. La mozione è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunitario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di Commissioni Consiliari, costituite nel proprio seno, assicurando la partecipazione proporzionale di tutti i Gruppi Consiliari, se costituiti.
2. Apposito regolamento ne disciplina le funzioni, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 25

Gruppi Consiliari

1. In seno al Consiglio Comunitario sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. Entro 10 giorni dalla convalida, ogni Consigliere deve comunicare all'ufficio di segreteria della Comunità Montana l'adesione ad un Gruppo Consiliare.
3. I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto.
4. I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni, devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalle leggi e dallo Statuto, dandone

comunicazione scritta all'ufficio di segreteria della Comunità Montana. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.

5. I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un numero minimo di 2 Consiglieri; in mancanza, il Consigliere è assegnato al gruppo misto.
6. In caso di non costituzione dei Gruppi Consiliari sarà considerato Capogruppo Consiliare il Consigliere più anziano di età, non componente della Giunta Esecutiva, ai fini degli adempimenti di legge.

Art. 26

Consulta dei Sindaci

1. Al fine di realizzare momenti di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali alle attività della Comunità Montana, Montagna Sangro Vastese è istituita la "Consulta dei Sindaci", Organo consultivo, composta dai Sindaci o loro delegati di ciascun Comune membro della Comunità Montana stessa.
2. La Consulta dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da suo delegato.
3. La Consulta dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana e si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano.

Art. 27

Consiglio Comunitario – Riunioni ordinarie

1. Il Consiglio Comunitario si riunisce in seduta ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 28

Consiglio Comunitario – Riunioni straordinarie

1. Il Consiglio Comunitario può riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per iniziativa del Presidente o per richiesta di 1/3 dei Consiglieri assegnati all'Ente.
2. In questo ultimo caso la riunione di Consiglio Comunitario deve aver luogo entro 20

giorni dalla presentazione al Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno anche gli argomenti richiesti, istruiti per essere eventualmente tradotti in deliberazione.

Art. 29

Consiglio Comunitario – Convocazioni

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente della Comunità Montana con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della seduta.

La convocazione è effettuata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo assegnato dall'Ente al singolo Consigliere e, per i Consiglieri neo eletti e in caso di mancata attivazione della posta elettronica certificata, con raccomandata a.r. al domicilio indicato dagli stessi.

2. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore per la trattazione dei soli argomenti urgenti e la convocazione è effettuata a mezzo telegramma.
3. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunitario, sotto la responsabilità del Segretario, è pubblicato all'albo pretorio on line della Comunità Montana almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 30

Consiglio Comunitario – Adunanze

1. Il Consiglio Comunitario non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente.
2. Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi in-

dicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

3. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
4. La riunione è dichiarata deserta se trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non è stato raggiunto il numero dei presenti come indicato nel 1° comma del presente articolo.

Art. 31

Consiglio Comunitario – Deposito delle proposte di deliberazione

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunitario, se non è compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non sono stati depositati almeno 24 ore prima presso l'ufficio di segreteria.

Art. 32

Consiglio Comunitario – Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunitario sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio Comunitario è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 33

Consiglio Comunitario – Deliberazioni

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano o per mezzo di sistemi elettronici.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.
5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti.
7. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri scrutatori, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. La proposta è adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 34

Astensioni

1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 35

Processi verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario della Comunità Montana e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione. Il segretario della Comunità Montana in caso di assenza o impedimento può essere sostituito nella funzione verbalizzante da altro dipendente, all'occorrenza, individuato dal Presidente.
2. I processi verbali sono firmati dal Presidente.

della seduta e dal segretario verbalizzante.

3. Ogni membro ha diritto che nel verbale si fa constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 36

Controllo sugli atti

1. Per quanto riguarda il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana si applicano le norme previste per i Comuni e le Province dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e per le Comunità Montana dalla L.R. 27/06/2008 n. 10).
2. Le Comunicazioni ai Capigruppo consiliari, ex art. 125 D. Lgs. n. 267/2000, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo assegnato dall'Ente al singolo Consigliere e, nel caso di mancata attivazione della posta elettronica certificata, con comunicazione al domicilio indicato dagli stessi.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEL LAVORO

Art. 37

Indirizzo politico – amministrativo

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese disciplina i propri ordinamenti al principio della distinzione di "indirizzo e controllo" e "attuazione e gestione" (D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 art. 4).
2. Gli organi di governo (Consiglio Comunitario, Giunta Esecutiva, Presidente), secondo le rispettive competenze esercitano la funzione di indirizzo politico – amministrativo , definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Ad essi spettano, in particolare:

- a. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b. la definizione di obiettivi, priorità, piani,

programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

- c. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico – finanziario da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
 - d. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni, e analoghi oneri a carico di terzi;
 - e. le nomine, designazione ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
 - f. le richieste di pareri alle autorità amministrative inadempienti ed al Consiglio di Stato;
 - g. gli atti indicati dal D.Lgs. n. 165/2001 e da altre disposizioni di legge in materia vigenti ed applicabili alle amministrazioni pubbliche.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa: essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 38

Disciplina normativa

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese per l'organizzazione degli uffici e rapporti di lavoro e di impiego applica le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le disposizioni di legge e regolamentari in materia di personale delle amministrazioni pubbliche vigenti nel tempo.
2. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese applica per il personale i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Regioni –Autonomie Locali" vigenti nel tempo.
3. La Comunità Montana Montagna Sangro

Vastese disciplina i principi di organizzazione e di ordinamento del personale dipendente con apposito “regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi”.

Art. 39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità del Segretario, della Dirigenza e dei Responsabili dei Servizi.
2. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese riconosce importante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in bilancio.
3. Lo svolgimento dell'attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi.
4. La Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” provvede con appositi regolamenti a disciplinare:
 - a. la specifica organizzazione e disciplina degli uffici e dei servizi con dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
 - b. il codice disciplinare;
 - c. l'accesso agli impieghi non previsto nello Statuto.

Art. 40

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è disciplinato in base ai contratti collettivi nazionali del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, agli accordi decentrati integrativi e

ai regolamenti specifici dell'Ente.

2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale riguardo all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dai contratti nazionali collettivi del comparto “Regioni-Autonomie Locali”.
4. Il Presidente può autorizzare il personale dipendente della Comunità Montana allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici e soggetti privati, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i..
5. Al personale dipendente della Comunità Montana si applica la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
6. Al personale dirigente e non dirigente della Comunità Montana si applica la disciplina in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità previste nel D.Lgs. n. 165/2001 e nel D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 41

Gestione servizi associati o in convenzione

1. Per il personale necessario per la gestione di servizi in forma associata o in convenzione si applicano le disposizioni specifiche previste dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 42

Segretario

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ha un Segretario titolare.
2. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi nazionali del comparto “Regioni – Autonomie Locali” vigenti nel tempo.

Art. 43

Collaborazioni esterne ad alto

contenuto professionale

1. Per obiettivi determinati, il regolamento degli uffici e servizi della Comunità Montana può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 44

Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

1. La copertura, anche temporanea, per assenza, per assenza prolungata, dimissioni o trasferimento, dei posti di segretario, dei responsabili di Aree e di Servizi può avvenire per comando o scavalco da altri enti del comparto, ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, fermi restando i requisiti e le retribuzioni richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 45

Rapporti di collaborazione istituzionale

1. La Comunità Montana può stipulare accordi di collaborazione istituzionale con altre Amministrazioni pubbliche, con enti economici e con soggetti pubblici in generale per l'utilizzo comune parziale di personale dipendente utili per sinergia di esperienza-attività, per fini organizzativi o per motivi di contenimento della spesa.
2. I rapporti amministrativi ed economici per accordi di collaborazione istituzionale sono disciplinari da apposite convenzioni.

**TITOLO VI
SERVIZI**

Art. 46

Servizi in forma associata

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese provvede nelle proprie sedi, da individuarsi, nell'ambito delle proprie competenze, finalità, funzioni e ruolo, alla promozione, organizzazione e gestione dell'"esercizio associato di funzioni e servizi" e dell'"esercizio associato di funzioni e servizi comunali", secondo quanto stabilito all'art. 3 dello Statuto, ai fini della ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse strumentali, finanziarie e umane, della organizzazione ef-

ficace ed efficiente di servizi di competenza comunale e comunitaria e della riduzione dei costi.

Art. 47

Servizi pubblici locali

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese può gestire "servizi pubblici locali" secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.

Art. 48

Gestione servizi – Modalità

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese può gestire i "servizi in forma associata" e i "servizi pubblici locali" in una delle seguenti forme, o altre previste da disposizioni di legge vigenti nel tempo:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. per mezzo di aziende speciali;
 - d. per mezzo di istituzioni;
 - e. per mezzo di società di capitali o cooperative;
 - f. per mezzo di consorzi;
 - g. per mezzo di convenzioni;
 - h. per mezzo di accordi di programma;
 - i. per mezzo di gestioni associate di funzioni e servizi.

Art. 49

Gestione servizi – Rapporti contrattuali

1. Per la gestione dei "servizi in forma associata" e dei "servizi pubblici locali", si stipuleranno appositi atti negoziali - contrattuali (contratti, convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa) per la disciplina dei rapporti giuridici, amministrativi e finanziari tra la Comunità Montana e i soggetti interessati.
2. Gli atti negoziali sono preceduti da adozione

di provvedimento a contrarre e sono soggetti di approvazione da parte della Giunta Esecutiva o del dirigente/responsabile del servizio per quanto di competenza.

3. Gli atti negoziali sono sottoscritti per la Comunità Montana dal Presidente o dal dirigente/responsabile per quanto di competenza.

TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è riservato alle leggi vigenti nel tempo dello Stato e della Regione;
2. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese:
 - a. applica e conforma l'attività finanziaria e contabile alle vigenti leggi statali e regionali;
 - b. adotta un apposito "regolamento di contabilità";
 - c. disciplina il "servizio di economato".

Art. 51

Revisione contabile

Il Revisori dei Conti è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art.16, comma 25 della Legge n. 148/2011, il Consiglio della Comunità Montana può prorogare il Revisore in carica o procedere a nuova nomina per il triennio successivo.

In quest'ultimo caso il Consiglio Comunitario, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, elegge il Revisore dei Conti tra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di legge.

3. Per la disciplina della funzione di "Revisore dei conti" (durata dell'incarico e cause di cessazione, incompatibilità e ineleggibilità, limiti all'affidamento di incarichi, funzioni dell'organo di revisione, responsabilità, compenso) si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. .
4. La Comunità Montana disciplina nel regolamento di contabilità gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione contabile.

Art. 52

Tesoreria

1. La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese ha un "Tesoriere".
2. La nomina del Tesoriere e l'affidamento del "servizio di tesoreria" della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese sono di competenza del Consiglio Comunitario.
3. Il Tesoriere svolge il "servizio di tesoreria" della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese, secondo i principi e le norme stabilite nel D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..
4. La Comunità Montana disciplina nel regolamento di contabilità gli aspetti organizzativi e funzionali del servizio di tesoreria.
5. L'affidamento del servizio di tesoreria è disciplinato da apposito atto di convenzione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Statuto – Approvazione

1. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese e le eventuali revisioni sono deliberati dal Consiglio Comunitario con il "voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana stessa.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni successivi e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

Art. 54**Statuto – Pubblicazione**

1. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese approvato dal Consiglio Comunitario è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line della Comunità Montana.
2. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese” è inserito, in via permanente, nel sito web della Comunità Montana.
4. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è trasmesso ai Comuni membri.

Art. 55**Statuto – Entrata in vigore**

1. Lo Statuto della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line della Comunità Montana.

Art. 56**Statuto – Revisione**

1. Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non trascorre almeno un anno dall'entrata in vigore o dall'ultima modifica.
2. Le proposte di revisione respinte dal Consiglio Comunitario non possono essere rinnovate prima di un anno.
3. La revisione dello Statuto è ammessa in ogni momento, per effettive esigenze di adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali.
4. Le disposizioni di legge modificative o integrative delle norme del presente Statuto sono immediatamente applicabili ed efficaci, nelle more della loro introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Art. 57**Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme statali, regionali, e le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, in quanto compatibili ed applicabili alla Comunità Montana.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**